

## Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
Via Roma 51 - 20014 Nerviano (MI)  
Tel: 0331587220 - Fax: 0331584028  
[miic85300x@istruzione.it](mailto:miic85300x@istruzione.it)  
[www.icnerviano.edu.it](http://www.icnerviano.edu.it)  
[miic85300x@pec.istruzione.it](mailto:miic85300x@pec.istruzione.it)

## Criteria di ammissione o di non ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato

Scuola primaria e secondaria di 1° grado.

L'ammissione oppure la non ammissione in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento è deliberata previa valutazione del processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento, considerandone la situazione di partenza, tenendo conto in particolare:

1. di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;
2. di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
3. dell'andamento nel corso dell'anno, tenendo conto:
  - a. della costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
  - b. delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;
  - c. dell'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.

Nel documento di valutazione saranno riportati, sia nel primo che nel secondo quadrimestre, le valutazioni da 5 a 10 nella scuola primaria e da 4 a 10 nella scuola secondaria di 1° grado.

### Scuola primaria

1. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono deliberare la non ammissione alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

La non ammissione può essere deliberata se sono state messe in atto le seguenti indicazioni

1. Il team docenti in modo collegiale ha costruito le condizioni necessarie per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali.
2. Il team docenti in modo collegiale ha reso partecipe la famiglia dell'evento e accuratamente ha preparato l'alunno, così come l'accoglienza nella futura classe.
3. Il team docenti ha valutato accuratamente la mancanza di prerequisiti definiti nel passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati.
4. Opzione successiva alla documentata e verbalizzata adozione di interventi di recupero e di sostegno che non si siano rilevati produttivi;
5. Deliberata in situazione di eccezionale gravità in cui si registrino le seguenti condizioni:
  - a. assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (lettoscrittura, calcolo, logico- matematiche);
  - b. mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli individualizzati;
  - c. gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all'impegno.

Della delibera di non ammissione è fornita dettagliata motivazione nel verbale dello scrutinio.

## Scuola secondaria di 1° grado.

1. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dal DPR 249.1998 art. 4 c 6 e dal DLgs 62.2017 art. 6 c 2.
2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe può deliberare a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. Il voto dell'insegnante di religione cattolica o di attività alternative, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
4. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

### **La non ammissione può essere deliberata in base ai criteri di seguito riportati.**

1. Il consiglio di classe in modo collegiale costruisce le condizioni necessarie per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali.
2. Il consiglio di classe in modo collegiale rende partecipe la famiglia dell'evento e accuratamente prepara l'alunno, così come l'accoglienza nella futura classe.
3. Il consiglio di classe docenti valuta accuratamente la mancanza di prerequisiti definiti nel passaggio alla classe successiva
4. La non ammissione può quindi essere deliberata in situazione di eccezionale gravità in cui si registrino almeno tre delle seguenti condizioni:
  - a. assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (lettura-scrittura, calcolo, logico- matematiche);
  - b. mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli individualizzati;
  - c. gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all'impegno.
  - d. Presenza di max 4 cinque o 3 quattro, o situazioni intermedia da valutare singolarmente.

### **Validità dell'anno scolastico.**

1. È richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado.
2. Il collegio dei docenti stabilisce le seguenti deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca sufficienti elementi per la valutazione:
  - A. Alunni con gravi e documentati motivi di salute.
  - B. alunni stranieri arrivati in corso d'anno (ove il Cdc si orientasse per l'ammissione agli esami)
  - C. Alunni con certificazioni e/o con situazioni note da tempo
  - D. Alunni seguiti dai servizi sociali e/o su specifiche indicazioni dall'equipe.
  - E. Alunni trasferiti in corso d'anno con opportuna documentazione.
3. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione per mancato rispetto di quanto ai punti precedenti, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

### **Criteri di attribuzione del voto di ammissione all'Esame di Stato**

Il Consiglio di classe

1. fatti salvi i casi descritti nei paragrafi "Scuola secondaria di 1° grado" e "Validità dell'anno scolastico" e, dunque, verificato che il candidato non rientri nei casi in essi citati che escludono l'ammissione all'Esame di stato;
2. verificata l'avvenuta partecipazione del candidato alle prove Invalsi di inglese, italiano e matematica;
3. esprime, con un unico voto finale intero in decimi, il voto di ammissione all'Esame di stato in conformità alla valutazione del candidato, relativa al triennio ed elaborata come segue:
  - a) media delle valutazioni del secondo quadrimestre del triennio nelle singole discipline, escluso il voto di comportamento.
  - b) Attribuzione Bonus:

- Media triennio in progressione di 2 voti (interi) 0,20 punti
- Media triennio costante (9-10) 0,20 punti

Il Bonus viene attribuito con giudizio di comportamento **DISTINTO/OTTIMO**

Il Dirigente Scolastico

Prof. Giuseppe Terrone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, 2° comma, D.Lgs n. 39/93